

REPUBBLICA ITALIANA 536/2008/A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione prima giurisdizionale centrale di appello

composta dai seguenti magistrati:

dott. Vito MINERVA	Presidente
dott. Rocco DI PASSIO	Consigliere relatore
d.ssa Cristina ZUCCHERETTI	Consigliere
d.ssa Maria FRATOCCHI	Consigliere
d.ssa Rita LORETO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, iscritto al n. 27329 del registro di segreteria, proposto dai sigg. Rosalba P, Carlo G, Giovanni Romeo S, Domenico C, Fabrizio C, rappresentati e difesi dagli avv. Gian Piero MAZZONE e Massimo ANGELICI;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione PIEMONTE n. 142 del 16.6 – 25.7.2006;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella Camera di consiglio del 7 novembre 2008, il consigliere relatore e il difensore degli appellanti avv. Piero MAZZONE e il P. M. dott. Alfredo LENER;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'impugnata sentenza, gli appellanti, nella loro qualità, rispettivamente, di sindaco e assessori del Comune di B., sono stati condannati, in solido, al

risarcimento del danno, arrecato allo stesso Comune, di € 25.566,90, oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Secondo il primo Giudice, il danno è scaturito dalla revoca dell'incarico di responsabile dei servizi tecnici e manutentivi attribuito ad un dipendente, riammesso nell'incarico, in forza di decisione del Giudice del lavoro, con la corresponsione delle indennità accessorie non corrisposte durante il periodo in cui ha operato la revoca.

Il primo Giudice, sulla scorta delle argomentazioni del Giudice del lavoro, ha ritenuto che il comportamento degli appellanti è stato caratterizzato da dolo diretto, data la loro volontà di causare un ingiusto pregiudizio al dipendente.

Gli appellanti deducono i seguenti motivi di appello: insindacabilità delle scelte discrezionali, in materia di riorganizzazione degli uffici, finalizzata ad una migliore funzionalità ed economicità; l'accorpamento di compiti omogenei, al fine di consentire la gestione ottimale delle risorse disponibili, è estranea alla volontà di arrecare pregiudizio diretto agli operatori; manca assolutamente l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, poiché essi hanno agito nell'interesse funzionale ed economico dell'Ente locale e degli amministrati.

In conclusione, chiedono, la definizione del giudizio ex art. 231 della legge n. 266/2005, la riforma della sentenza appellata con assoluzione dalla domanda attrice e, in subordine, l'uso del potere riduttivo.

Con decreto presidenziale n. 12/2008, l'istanza di definizione, esaminata in relazione alla condanna riportata, non è stata accolta.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni, chiede il rigetto dell'appello, ritenendo che il Sindaco e la Giunta, nel disporre la revoca, hanno agito con la precipua volontà di arrecare pregiudizio al dipendente.

Nella udienza di discussione, le parti hanno ribadito, con ulteriori esplicitazioni, le argomentazioni e le richieste formulate nei rispettivi atti scritti.

MOTIVAZIONE

Con provvedimento sindacale n. 2/2001, l'Amministrazione comunale, subito dopo il suo insediamento dopo le elezioni, ha provveduto a riorganizzare l'amministrazione comunale, secondo criteri di funzionalità ed economicità, eliminando doppioni con l'accorpamento di unità operative simili e riducendo i costi di gestione, sopprimendo strutture di coordinamento, con retribuzioni dirigenziali, sproporzionate alla effettiva organizzazione amministrativa comunale, create dalla precedente amministrazione a ridosso delle elezioni comunali.

Nella specie, pertanto, non si riscontra la mera revoca di incarico dirigenziale, nella invarianza dell'organizzazione amministrativa, ma la riorganizzazione con soppressione di strutture di coordinamento ritenute inutili, dall'amministratore, in relazione al programma di governo locale (piano di gestione) che intende realizzare; in tal senso, risulta fondata l'eccezione di insindacabilità della scelta organizzativa attuata, non rinvenendosi la sua irrazionalità o estraneità alle funzioni istituzionali dell'Ente.

L'unità funzionale, impedendo la parcellizzazione dell'attività fra più strutture operative, rende l'erogazione dei servizi comunali più efficiente ed efficace, con la eliminazione dei costi superflui.

In tal senso risulta che intendeva operare l'amministrazione comunale, attuando la riorganizzazione degli uffici comunali.

La conservazione "delle indennità accessorie" del dipendente non può condizionare l'ottimale organizzazione amministrativa; annosa giurisprudenza amministrativa e specifiche disposizioni normative consentono non solo la revoca di

incarichi, ma anche la risoluzione del rapporto di impiego nell'ipotesi della soppressione di uffici.

Nella specie, c'è da chiedersi se la riammissione forzata dell'impiegato nella posizione precedente, impedendo la riorganizzazione degli uffici, non abbia generato, oltre che inefficienza, anche costi superflui.

La logica in cui si muove il Giudice del lavoro, finalizzata alla esclusiva tutela delle situazioni soggettive dei lavoratori, non può essere assunta automaticamente a fondamento del danno erariale, che presuppone che il danneggiante abbia scientemente (con dolo o colpa grave) operato, nella specie, nella riorganizzazione del lavoro e delle strutture operative, in danno dell'amministrazione.

Situazione che non si rinviene nella specie.

Pertanto, l'appello merita accoglimento.

Sussistono giusti motivi per ritenere compensate le spese di difesa.

Trattandosi di appello accolto, non si fa luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio e di quello di primo grado.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello accoglie l'appello indicato in epigrafe, con conseguente riforma della sentenza appellata e assoluzione degli appellanti dalla domanda attrice; compensa le spese legali.

Nulla per le spese dei due gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 7 novembre 2008.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Rocco DI PASSIO

F.to Vito MINERVA